

ottenni dal quel Governo un editto che concedeva ad una ditta il monopolio per la fabbricazione del vermouth nel Perù, contro le falsificazioni locali, cioè quanto di meglio un italiano possa desiderare di ottenere all'estero.

Il ministro dell'economia dell'epoca mi impedì di dare seguito all'impianto di una fabbrica di vermouth nel Perù. Fui ossequiente ai desideri così espressi, pur dichiarando che ciò non era utile agli interessi nazionali. (*Interruzioni*). Infatti oggi non esportiamo più vermouth, perchè nel Perù si pagano 15 lire per ogni bottiglia di vermouth introdotto. Si fabbrica invece sul posto con polverine ad un costo di lire 3.50. E immaginate dove la produzione italiana va a finire.

Noi abbiamo bisogno di libertà, esclusivamente di libertà, perchè siamo italiani ed abbiamo dimostrato da molti anni di non fare che l'interesse della Nazione italiana.

Desidero rilevare un'altra deficienza della legge. All'articolo 7 si fa una precisa distinzione. Si dice che non possono partire per la destinazione all'estero i vini tutelati da questa legge, che non abbiano il marchio del consorzio; però, per la destinazione all'estero, non all'interno. È come chi volesse dire che in Italia si possono fare girare i fogli da mille falsi, ed all'estero no!

Noi dimentichiamo di avere una crisi vinicola e che il primo mercato di consumo è il mercato italiano, perchè dei 40 milioni di ettolitri di vino, 30 vengono consumati in casa nostra.

In Italia, si dice, fate tutto quello che volete. Ma questo mi pare dannoso, anche dal punto di vista psicologico, oltre che per quello che può essere lo sviluppo futuro di questi vini tipici. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è visitata da un numero stragrande di forestieri. Essi vengono in Italia, chiedono del Chianti, e ricevono del Chianti falso. Vanno all'estero e non lo comprano, perchè sono stati ingannati in casa nostra. (*Commenti*).

Ai vini falsificati in Italia non si dà il passaporto, ma... è il caso di far ripetere all'estero che il buon vino si può fare anche coi fichi secchi! (*Interruzioni*).

Quindi mi permetterei di proporre che all'articolo 7, dove si dice: « A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio, ecc. », si aggiungano le parole: « vini destinati al consumo esterno », all'esportazione, ed è vietato di dare sulle

etichette, sugli involucri, imballaggi, fatture, note di credito e su qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la vendita, il nome del vino.

Dopo di che, Eccellenza, io La ringrazio per avermi fatto parlare....

PRESIDENTE. Lasci stare l'Eccellenza, e un'altra volta presenti un emendamento! (*Si ride*).

GERVASIO.... La ringrazio anche della lezione, che da Lei accetto, e non solo questa ma altre ancora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PAVONCELLI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni del ministro, io sento il dovere di chiarire il pensiero della Commissione. L'interpretazione data dal ministro di estendere il provvedimento legislativo anche ai vini che non abbiano raggiunto un certo grado di nobiltà enologica, non può essere accettata, e lo dimostrerò brevemente.

Anzitutto le leggi sui vini tipici, in tutto il mondo, regolano solamente una ristretta quantità di vini scelti di speciale rinomanza e questo perchè sarebbe estremamente difficile classificare fra i vini tipici vini provenienti da mescolanze di diversa provenienza in cui il criterio della origine ne risulta diluito.

In secondo luogo, un'applicazione estensiva non sarebbe opportuna per le speciali condizioni viticole ed enologiche del nostro Paese.

La Francia, quando ebbe l'invasione fillosserica, non pensò mai ad applicare una legge sui vini tipici, e così oggi noi che siamo così duramente travagliati dalle distruzioni della fillossera — che determina il fatto di parecchie località di speciale rinomanza che avendo perduto il loro vigneto e nel periodo di ricostituzione sono obbligate di vinificare con uve di località viciniori — non possiamo intralciare questo delicato processo di evoluzione enologica con una norma legislativa rigida quale è quella sui vini tipici che permette invece una zona di produzione precisa con determinati vitigni che assicurino al vino qualità e caratteristiche costanti.

Per questo io non posso aderire al concetto che la legge sui vini tipici non abbia una portata limitata ai vini fini superiori e di pregio indiscusso.

Circa il vermut, ho espresso il mio parere nella relazione, di escluderli dall'applicazione della legge perchè vini drogati fabbricati con vini di diversa provenienza per cui non può riscontrarsi l'applicazione dei criteri enun-